

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

**DEL 15 DICEMBRE 2025**

### **IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA 2025**

Lunedì 29 dicembre 2025 (il 27 cade di sabato) sarà l'ultimo giorno utile per versare l'acconto IVA 2025.

Sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2024 con un debito IVA. L'eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2025 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2025 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa.

L'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- storico: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno).
- analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2025.
- previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

### **OPERATIVA LA 'DELEGA UNICA' PER I SERVIZI ONLINE DI ENTRATE ED ENTRATE-RISCOSSIONE**

In vigore ed operativa, dallo scorso 8 dicembre, la nuova procedura esclusivamente telematica che consente ai contribuenti, con una sola comunicazione, di attivare il mandato al professionista di fiducia per operare in area riservata sui siti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Con un'unica operazione, la nuova **delega unica** consente di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze, semplificando così la gestione operativa da parte dei professionisti.

In particolare, dopo aver stipulato un accordo con l'intermediario, in formato cartaceo o digitale, i contribuenti possono attivare con un'unica operazione le deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online di entrambe le Agenzie, tra cui quelli disponibili nel "Cassetto fiscale delegato" e nel portale "Fatture e corrispettivi" per Agenzia delle Entrate e quelli disponibili in "Equipro" per Agenzia delle entrate-Riscossione.

#### **Attenzione alle scadenze.**

Le nuove deleghe resteranno efficaci **fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento**, salvo revoca o rinuncia. La scadenza, invece, è fissata al 28 febbraio 2027 per quelle già attive alla data del 5 dicembre 2025, se non ancora scadute.

Ci sono due possibilità per l'attivazione della delega:

- **il contribuente comunica la delega unica direttamente online**, accedendo con Spid, Cie o Cns alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate e indicando l'intermediario e i servizi da attivare;
- la comunicazione della delega viene effettuata **dall'intermediario con modalità esclusivamente digitali**, con mandato resta valido fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla sua attivazione, a meno di revoca o rinuncia.

Per agevolare i contribuenti nella transizione al nuovo sistema l'Agenzia Entrate e l'Agenzia Entrate-Riscossione hanno realizzato **una guida**, disponibile sui rispettivi siti, che illustra in modo dettagliato i passaggi da seguire per l'attivazione della nuova delega.

### **TERMINI DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO FISCALE AL 31 DICEMBRE 2025**

Il termine di decadenza ordinario per l'accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall'art. 43, D.P.R. n. 600/73 (al quale rimanda l'art. 25 del D.Lgs. n. 446/97 per l'IRAP); per l'IVA, la norma di riferimento è l'art. 57 del D.P.R. n. 633/72.

In linea generale, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione.

Tuttavia, il calendario delle scadenze di quest'anno è reso particolarmente complesso dall'incrocio tra i regimi "premiali" (ISA e tracciabilità) e le nuove norme sul **Concordato Preventivo Biennale (CPB)**.

Per determinare la scadenza corretta, dobbiamo distinguere tre situazioni in base alle scelte fatte dal contribuente in merito al CPB:

1. **Soggetti NO CPB**: per chi non aderisce al Concordato, valgono i termini ordinari (eventualmente ridotti dai regimi premiali ISA/Tracciabilità).

2. **Soggetti CON CPB (senza sanatoria):** l'adesione al Concordato comporta, ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D.Lgs. 13/2024, la **proroga automatica di un anno** dei termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre dell'anno di adesione.
3. **Soggetti CON SANATORIA (ravvedimento speciale):** per chi aderisce alla sanatoria ex art. 2-quater D.L. 113/24, i termini relativi alle annualità sanate sono prorogati al **31 dicembre 2027**.

### Le scadenze al 31 dicembre 2025

Al netto delle proroghe sopra citate, al **31 dicembre 2025** scadrebbero naturalmente i termini per:

- **Il periodo d'imposta 2019** (regime ordinario);
- **Il periodo d'imposta 2020** (solo per chi ha punteggio ISA 8, grazie alla riduzione di 1 anno);
- **Il periodo d'imposta 2021** (solo per chi usa mezzi tracciati ex art. 3 D.Lgs. 127/15, grazie alla riduzione di 2 anni).

**Attenzione però:** se il contribuente che ricade in queste casistiche ha aderito al **CPB 2025-2026**, la scadenza di queste annualità (che cadrebbe il 31/12/2025) slitta automaticamente al **31/12/2026**, anche senza aver fatto la sanatoria.

### Condizioni di validità

I termini indicati si intendono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e subordinati a:

- **Assenza di dichiarazione integrativa:** la presentazione di una integrativa riapre i termini per i soli elementi oggetto di integrazione.
- **Rispetto del contraddittorio:** se l'Ufficio notifica lo schema di atto e i termini a difesa scadono dopo il 31/12 (o nei 120 giorni precedenti), la decadenza è posticipata (art. 6-bis L. 212/2000).
- **Attività estere (Black List):** resta fermo il raddoppio dei termini (art. 12 D.L. 78/09) per investimenti in paradisi fiscali non dichiarati nel quadro RW.

Di seguito una tabella di sintesi per orientarsi tra le diverse scadenze.

### Tabella di riepilogo: scadenza termini accertamento al 31/12/2025

Periodo d'Imposta	Regime del Contribuente	Scadenza se NO CPB	Scadenza se SI CPB 2025-26 (Senza Sanatoria)	Scadenza se SI SANATORIA
2019	Ordinario	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
2020	Premiale ISA	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
2021	Tracciabilità	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027

Periodo d'Imposta	Regime del Contribuente	Scadenza se NO CPB	Scadenza se SI CPB 2025-26 (Senza Sanatoria)	Scadenza se SI SANATORIA
2019	Ordinario	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
2020	Premiale ISA	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
2021	Tracciabilità	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027

**NOTA BENE:** ricordiamo che l'articolo 3 del Decreto Legislativo n.127 del 05/08/2015 prevede che i professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono "la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500" (articolo 3 comma 1 Decreto legislativo 127/2015) possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell'IVA e delle imposte sui Redditi. Per usufruire dell'agevolazione i contribuenti interessati devono comunicare, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.

### LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIAZAZIONI FISCALI

Con la Risposta all'istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l'Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.

Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d'imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.

La sottoscrizione dell'intermediario precede l'invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d'imposta e non anche dall'intermediario.

Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l'Interpello aveva chiarito che:

1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa "specifica richiesta" sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica.
2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l'invio tramite mail o pec;
3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev'essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di "tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici". In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;

4. se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli articoli 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.

Tale impostazione è stata ribadita dall'Agenzia con la [risposta n. 217](#) del 26 aprile 2022.

#### **COMPOSIZIONE NEGOZIATA: NEL 2025 È LO STRUMENTO PIÙ EFFICACE CONTRO LA CRISI D'IMPRESA**

Dal 2025 il principale strumento di soluzione della crisi di impresa è la **composizione negoziata**, introdotta per consentire il risanamento di aziende in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Oltre ad aumentare sensibilmente il numero delle istanze presentate (3.483 complessive, +1.623 rispetto a novembre 2024, grazie a una crescita incrementale nei primi tre trimestri del 2025), nel 2025 sono **raddoppiati i casi di successo dell'istituto**, passando da 205 dello scorso anno a 410. Il tasso di successo, in media del 20%, ha raggiunto il 25% nell'ultimo trimestre del 2025.

Sul totale delle istanze presentate, 2.043 risultano archiviate mentre 210 sono state rifiutate. Le istanze attualmente in gestione presso i vari esperti incaricati sul territorio nazionale sono 1.230.

I dati sono stati diffusi da Unioncamere lo scorso 13 novembre, durante il convegno "La composizione negoziata della crisi di impresa: il bilancio di 4 anni".

L'attrattività di questo strumento stragiudiziale, spiega Unioncamere, si deve a diversi vantaggi, tra i quali il carattere stragiudiziale e volontario, le tempistiche brevi stabilite per legge, le trattative riservate tra debitore e creditore, i costi contenuti e la salvaguardia della continuità aziendale, la gestione diretta dell'impresa e l'accesso alle misure protettive del patrimonio.

*"La composizione negoziata funziona sempre più: il numero delle aziende in difficoltà che vi ricorre cresce e gli esiti positivi sono raddoppiati rispetto allo scorso anno"*, ha sottolineato il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. *"Questo strumento realmente contribuisce ad evitare la chiusura di tante aziende e a salvare decine di migliaia di posti di lavoro. Sono soprattutto le imprese più grandi a farvi ricorso. Servirebbe quindi rendere più semplici alcune procedure che facilitino in particolare le aziende più piccole".*

#### **CONTRIBUTO DI 500€ MENSILI PER UNDER 35 CHE AVVIANO NUOVE IMPRESE IN SETTORI STRATEGICI**

Vi segnaliamo un'importante opportunità introdotta dal **Decreto Coesione** e recentemente resa operativa dall'INPS con la Circolare n. 148 del 28 novembre 2025. Si tratta di un incentivo economico volto a sostenere l'autoimpiego giovanile nei settori della transizione digitale ed ecologica.

Di seguito riporto una sintesi operativa dei requisiti, degli importi e delle scadenze imminenti.

L'incentivo prevede l'erogazione di un **contributo economico mensile pari a 500 euro**.

**Durata:** il contributo è riconosciuto per un massimo di **36 mesi** (3 anni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

**Modalità di erogazione:** il pagamento avviene annualmente in via anticipata, previa verifica della regolarità contributiva.

**Regime Fiscale:** il contributo **non concorre alla formazione del reddito** (è esentasse ai fini IRPEF) e non è soggetto a ritenute.

Possono accedere al beneficio i soggetti che, **alla data di avvio dell'attività**, possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:

**Età:** essere under 35 (non aver ancora compiuto il 35° anno di età).

**Stato occupazionale:** essere disoccupati ai sensi del d.lgs. n. 150/2015.

**Nota per le Società:** nel caso di attività avviata in forma societaria, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti sopra elencati.

L'agevolazione spetta per le nuove attività imprenditoriali avviate nel periodo compreso tra il **1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025**.

L'impresa deve rispettare i requisiti dimensionali di "piccola impresa" (meno di 50 occupati e fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).

**I Settori Ammessi (Codici ATECO):** l'attività deve rientrare nei settori strategici per lo sviluppo tecnologico, digitale ed ecologico. Ecco una sintesi delle macro-categorie ammesse:

- **Manifatturiero (C):** Alimentari, tessile, legno, chimica, farmaceutica, elettronica, macchinari, mobili, ecc.
- **Energia e Utilities (D, E):** Energia elettrica, gestione rifiuti, reti fognarie, acqua.
- **Costruzioni (F):** Edifici, ingegneria civile, lavori specializzati.
- **Trasporti e Magazzinaggio (H):** Terrestre, marittimo, aereo, corrieri.
- **Informazione e Comunicazione (J):** Software, telecomunicazioni, editoria.
- **Attività Professionali (M):** Studi legali, contabilità, architettura, ingegneria, ricerca e sviluppo, pubblicità, servizi veterinari.
- **Istruzione, Sanità e Assistenza (P, Q):** Istruzione, servizi sanitari e sociali.
- **Attività Artistiche e Culturali (R):** Musei, attività creative.
- **Servizi (S, N):** Riparazione computer, servizi per la persona, servizi di supporto alle imprese.

I termini per la domanda sono molto stretti e variano in base alla data di avvio dell'attività.

**Per attività avviate PRIMA del 28 novembre 2025:** il termine di 30 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare INPS.

**Per attività avviate DOPO il 28 novembre 2025:** la domanda va presentata **entro 30 giorni** dalla data di avvio dell'attività.

**Cosa si intende per "Avvio Attività":** fa fede la data di invio della **Comunicazione Unica** al Registro Imprese con dicitura "immediato inizio attività economica" o la comunicazione di inizio attività per impresa già iscritta. La sola costituzione senza inizio attività (impresa inattiva) non fa decorrere i termini e non soddisfa il requisito.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS.

**Percorso:** Portale INPS > "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" > "Incentivo Decreto Coesione".

È necessario SPID (livello 2), CIE o CNS.

#### **Ripartizione dei fondi**

Le risorse sono limitate e ripartite su base territoriale (es. 63,58% per le regioni meno sviluppate, 30,95% per le più sviluppate). L'INPS monitorerà le domande e potrà bloccare l'accesso in caso di esaurimento fondi

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguitate. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

#### **Avviso di riservatezza**

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimboscheremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".